



COPIA ALBO

COMUNE DI COCCONATO

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.27

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2020-2022 NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di febbraio alle ore sedici e minuti trenta nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FASOGLIO Umberto	Sindaco	Sì
2. VILLA Anna Maria	Vice Sindaco	Sì
3. NICOLA Mario	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa.

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV" (Fondo Pluriennale Vincolato), l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2019.

DATO atto che il programma triennale delle opere pubbliche non è stato adottato in quanto non sono previste opere pubbliche di importo superiore ai € 100.000,00.

DATO atto che ai sensi dell'art.21 commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016 non è stato approvato il programma biennale acquisti beni e servizi esercizi 2020 e 2021 in quanto non presenti forniture di beni e servizi superiori ad € 40.000,00;

DATO atto che non sono previsti incarichi di studi e consulenze per il triennio 2020-2022;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

RICHIAMATE e confermare inoltre le seguenti deliberazioni:

1. Determinazione indennità del Sindaco e degli Assessori – D.G.C. n. 22 del 28/02/2020;
2. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008, parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) approvato con D.G.C. n. 25 del 28/02/2020;
3. Determinazione Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2018, approvato con D.G.C. n. 26 del 28/02/2020;
4. Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni: conferma delle tariffe - approvato con D.G.C. n. 26 del 28/02/2020;
5. Programma Triennale Fabbisogno Personale e ricognizione eccedenze del personale – approvato con D.G.C. n. 23 del 28/02/2020.
6. Tariffe Servizi Pubblici a domanda Individuale – approvato con D.G.C. n. 24 del 28/02/2020;

DATO ATTO che il Comune di Cocconato non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2019 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2020 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2020;

Vista la legge di bilancio 2020 (Legge n.160 del 27.12.2019) in particolare art.1 commi da 738 a 782 che dispone l'abrogazione della Tasi e dell'Imu a partire dal 2020 e riscrive il nuovo tributo Imu abrogando le norme della Iuc (Imposta Unica comunale) fatta eccezione per la Tari;

Considerato che la le nuove norme consentono ai Comuni di recepire queste novità in materia tributaria Imu fino alla data del 30 giugno 2020 e quindi anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 comunque non oltre il 30 giugno 2020 in quanto in questo caso cesserà la retroattività delle delibere con effetto dal 01 gennaio 2020;

Ritenendo importante per l'Ente procedere ad un attento approfondimento delle nuove norme per deliberare le nuove aliquote del nuovo tributo compresa la regolamentazione dello stesso posticipando l'approvazione degli atti dopo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 comunque entro il 30.06.2020;

Considerato che comunque è intenzione di questa amministrazione garantire il medesimo gettito (IMU+TASI) attualmente previsti nello schema di bilancio di previsione 2020/2022 (previsti in base al gettito incassato nel 2019) senza aumentare la pressione fiscale sui contribuenti;

Rilevato inoltre che per quanto riguarda il tributo T.A.R.I. per il 2020 si farà riferimento al P.E.F. che verrà approvato in conformità ai nuovi criteri stabiliti dalle deliberazioni 443-2019 e 44-2019 del 31.10.2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) e nei tempi stabiliti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, qui si riporta la modifica di interesse:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

b) dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

« 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”

L'Ente può quindi disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori e quindi come per il precedente nuovo tributo (IMU) approverà in nuovo P.E.F. e le nuove tariffe successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e comunque entro il termine di legge 30.04.2020;

Il gettito previsto per la TARI nel presente schema di bilancio 2020/2022 garantisce la copertura dei costi pari al 100% come determinati secondo le precedenti regole del P.E.F.- 2019;

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio 2020/2022 con funzione autorizzatoria.

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 50 in data 12.07.2019 avente per oggetto: D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 - approvazione dello schema del documento unico di programmazione (dup) 2020-2022;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 – schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011.

DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale.

CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza.

VISTI:

1. il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
2. il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
3. lo Statuto Comunale;
4. Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di stabilità 2018).

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:

- lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;
- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione.

Di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto precedente, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2020 e a tutte le normative di finanza pubblica.

Di trasmettere gli atti all'Organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
FASOGLIO Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
CARAFA Dott. Vincenzo

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI	RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.	Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale – Sezione Albo Pretorio – per 15 giorni consecutivi cioè dal 24/03/2020 al 08/04/2020 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
<p>IL SEGRETARIO COMUNALE FIRMATO DIGITALMENTE CARAFA Dott. Vincenzo</p>	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE, PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Cocconato, lì 24/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo